

Commento al Decreto Legislativo 101/2018 correttivo del Codice della Privacy

Avviso ai lettori: il documento contiene il testo del Dlgs 101/2018 (colonna di sinistra) e mie valutazioni personali sul suo contenuto. Se volete potete COMMENTARE (invito i colleghi che voglio contribuire a inserire **commenti** o a scrivermi a simone.chiarelli@gmail.com per essere abilitati in scrittura).
Il sottoscritto autorizza il download del documento ed il suo riutilizzo per finalità non commerciali. Se possibile avvisatemi per email.

In questa colonna il testo del Dlgs 101/2018 di modifica del Dlgs 196/2003 (Codice della privacy) con evidenziate le parti più interessanti

In questa colonna trovate i **liberi commenti** a cura di **Simone Chiarelli** nonché link ai documenti più rilevanti per completare l'approfondimento ([commenti video](#)). Alla fine del documento ulteriori approfondimenti (dottrina, giurisprudenza ecc...)

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l'**adeguamento** della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Si tratta del decreto legislativo che contiene l'aggiornamento (massiccio) del **Dlgs 196/2003** (codice della Privacy) che **rimane in vigore** (anche se molti articoli vengono abrogati o modificati sostanzialmente dal decreto).

Ricordiamo che il Decreto legislativo correttivo così come il Dlgs 196/2003 rimangono fonti **SOTTO-ORDINATE rispetto al GDPR** (regolamento UE 2016/679) e quindi, in caso di contrasto o di dubbio interpretativo, continuano a prevalere le disposizioni del GDPR. Infatti l'art. 22 del decreto (vedi sotto) dispone: *"Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679"*.

Ricordo il link per accedere al testo del [GDPR](#) e quello per accedere alla versione aggiornata del Dlgs 196/2003 ([LINK](#))

(18G00129)
(GU n.205 del 4-9-2018)
Vigente al: 19-9-2018

18G00129 indica il codice univoco dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (non ha grande rilevanza).
Il decreto non contiene una disciplina specifica sulla sua entrata in vigore e quindi segue l'ordinario criterio (15 giorni dalla pubblicazione) e pertanto è vigente dal **19/9/2018**.
ATTENZIONE perchè gli ultimi articoli (che non vanno a modificare il Codice, e quindi

	<p>non li trovate nei testi coordinati del Dlgs 196/2003) contengono DISPOSIZIONI TRANSITORIE, cioè norme che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'efficacia posticipata (rispetto al 19/9/2018) di alcune disposizioni- l'efficacia anticipata (al 25 maggio 2018) di altre- l'efficacia di precedenti disposizioni fino a modifica (es. i provvedimenti del garante) in alcuni casi con specifici termini di adeguamento. <p>QUINDI possiamo sintetizzare dicendo che il Codice Privacy è aggiornato dal 19 settembre salvo le norme transitorie e i futuri provvedimenti di adeguamento.</p>
<p>Capo I Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>	<p>Si tratta di una serie di modifiche “formali” per adattare i titoli e le premesse ai nuovi concetti e termini utilizzati nel GDPR richiamando le disposizioni approvate in materia dopo il Dlgs 196/2003.</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</p>	<p>Si tratta delle premesse al decreto legislativo (molto più formali e meno “importanti” dei CONSIDERANDO al GDPR (che sono una fonte importante di chiarimenti). In questo caso troviamo le fonti di legittimazione del decreto legislativo (Costituzione e legge delega) e richiami alla normativa di corredo.</p>

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la **direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Visto il **decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51**, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Interessante sottolineare anche il richiamo alla direttiva (UE) 2016/680 ([LINK](#)) recepita in Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 ([LINK](#)) anch'esso richiamato.

<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell'adunanza del 22 maggio 2018; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;</p>	<p>Fra gli atti rilevanti ricordiamo il provvedimento del Garante “Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per ... alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - 22 maggio 2018” da parte del Garante Privacy disponibile a questo link.</p> <p>Per chi volesse approfondire ci sono anche i lavori parlamentari di CAMERA (link) e SENATO (link)</p> <p>Ricordiamo a questo LINK la primissima versione dello schema di decreto</p>
<p>Art. 1 Modifiche al titolo e alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».</p> <p>2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti: «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante</p>	<p>Adeguamenti formali</p>

<p>delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;</p> <p>Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;</p> <p>Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);».</p>	
<p>Capo II Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>	<p>Il capo II del decreto “correttivo” contiene disposizioni che modificano la parte I del Codice dedicata alle “Disposizioni generali”</p>
<p>Art. 2 Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Il Decreto richiama espressamente i contenuti precettivi del GDPR, abbinandoli alle disposizioni del Codice (che rimane fonte di disciplina “sotto-ordinata” in via generale, o di attuazione nei casi in cui lo stesso GDPR richiama i provvedimenti nazionali in determinate materie o ambiti).</p>

a) la rubrica del titolo I e' sostituita dalla seguente:
«Principi e disposizioni generali»;
b) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente Capo:
«Capo I (Oggetto, finalita' e Autorita' di controllo)»
c) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.»;
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.»;
e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.»;
f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
«Capo II (Principi) - **Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri)**. - 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita **esclusivamente** da una norma di **legge** o, nei casi previsti dalla legge, di **regolamento**.
2. La **comunicazione fra titolari** che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari

Cambia dunque anche la **FINALITA' del Codice**.

Mentre prima il Codice aveva lo scopo di “garanti[re] che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libert  fondamentali” adesso tale finalit    assolta dal GDPR e quindi il **Codice rappresenta una forma di “adeguamento” alle superiori disposizioni comunitarie**.

L’art. 2 bis viene introdotto per precisare (era abbastanza ovvio, ma formalmente non scontato) che l’Autorit  di controllo sulla privacy in Italia   (o meglio rimane) l’Autorit  Garante per la protezione dei dati personali ([LINK](#))

Dopo l’art. 2 bis seguono alcuni articoli, molto importanti (forse la parte pi  innovativa del decreto) contenenti la forma di adattamento “italiana” al GDPR.

Art. 2 ter comma 1: detta una precisazione fondamentale: la base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali (la cui disciplina generale   contenuta nell’art. 6 del [GDPR](#)) laddove sia consentito allo Stato dettare disposizioni di adattamento, pu  trovare legittimazione esclusivamente in una “**norma di legge**” (legge in senso formale, decreto legislativo e decreto legge).

Si introduce dunque una “**riserva di legge relativa**” (in quanto   ammessa la disciplina regolamentare, quindi con fonte cosiddetta “secondaria” ma solo se richiamata dalla legge stessa).

Questo significa che i “**regolamenti organizzativi**” degli Enti o i “**regolamenti comunali**” non possono costituire autonoma fonte di legittimazione al trattamento dei dati se non risultano adottati in attuazione di una norma di legge che espressamente li prevede. in particolare la base giuridica fondata su legge e regolamento riguarda:

- il trattamento   necessario per adempiere un obbligo legale al quale   soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento   necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui   investito il titolare del trattamento;

In sintesi:

categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, **per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa** se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa **quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali** e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di **quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante**, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

3. **La diffusione e la comunicazione** di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, **a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.**

4. Si intende per:

a) **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a **uno o piu' soggetti determinati** diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali **a soggetti indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

ENTE ALFA può comunicare i dati a ENTE BETA ma:

- 1) se lo prevede una legge
- 2) se lo prevede un regolamento (a cui rinvia una legge)
- 3) senza legge/regolamento se lo ha comunicato al garante 45 giorni prima e non ha avuto "diniego"

Altrimenti la comunicazione non è possibile.

CONSEGUENZE:

- 1) potrebbero sparire i "pareri facoltativi" laddove contengano dati personali (a meno che non si anonimizzino)
- 2) potrebbero sparire le comunicazioni "ad abundantiam" ... nel dubbio lo mando anche all'ente X

Art. 2 ter comma 2: norma FONDAMENTALE per gli Enti Pubblici. Si riconosce legittimazione allo scambio di dati personali fra Pubbliche Amministrazioni in presenza di una LEGGE ma anche in assenza di una specifica fonte di legittimazione (norma espressa, consenso ecc...) purchè:

- lo scambio avvenga fra titolari (quindi non è delegabile al responsabile esterno)
- sia in esecuzione di compito di interesse pubblico (o pubblico potere)
- non si tratti di dati particolari o giudiziari (ex dati sensibili)
- sia stata effettuata comunicazione al Garante e questi non abbia inviato diniego o dati prescrizioni

Es: il SUAP che trasmette i dati ai vari enti per acquisire pareri facoltativi o obbligatori; i Vigili del fuoco che scambiano i dati con la protezione civile o viceversa ecc....

Art. 2 ter comma 3: detta una **limitazione** per gli Enti che ricevono i dati da altri titolari. Li possono trattare solo per la finalità per cui gli sono stati trasmessi (es. rilasciare il parere richiesto), altrimenti, per usarli per altre finalità, devono avere come legittimazione una legge-regolamento (comma 1)

Art. 2 ter comma 4: fornisce la **definizione "nazionale" di comunicazione e diffusione**. Ricordiamo infatti che il GDPR parla di comunicazione/diffusione ma non ne fornisce mai una definizione. Si comunica se si trasmettono i dati (o si mettono a

Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante **promuove**, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di **regole deontologiche** per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a **consultazione pubblica** per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono **approvate dal Garante** ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. **Il rispetto delle disposizioni** contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce **condizione essenziale per la liceità e la correttezza** del trattamento dei dati personali.

Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha **compiuto i quattordici anni** può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da

disposizione es. per un download o consultazione) se i destinatari sono preventivamente individuati. Si diffonde se non si conosce chi potrà visualizzare i dati.

Art. 2 quater comma 1: si tratta della previsione di “regole accessorie” (soft law) a cui determinati soggetti sono assoggettati relativamente a trattamenti “delicati” (dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute) e nei casi di “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.

Si tratta di disposizioni analoghe ai “Codici di condotta” degli artt. 40 e seguenti del GDPR (che in realtà sono “norme interne e volontarie”) ma a differenza di queste riguardano “dati sensibili” o a particolare rischio e sono adottate formalmente dal Garante dopo una consultazione pubblica. Il carattere “normativo” di queste “regole” fa sì che la loro “formale violazione” comporta automaticamente l’illiceità del trattamento (con tutto quello che ne consegue). In questo passaggio la normativa nazionale “torna indietro” rispetto alla visione del GDPR ancorata al principio di responsabilizzazione.

Si parla già di possibili contestazioni UE alla disciplina sulle regole deontologiche.

Art. 2 quinquies comma 1: L'Italia ha scelto di ridurre a 14 l'età di “minore ai fini GDPR” (possibilità consentita dallo stesso regolamento) rispetto ai 16 anni previsti dal regolamento stesso.

Art. 2 quinquies comma 2: Si sottolinea la necessità che il linguaggio usato con il minore sia “particolarmente” chiaro ed alla sua portata. Ricordiamo che sul tema

chi esercita la responsabilita' genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio **particolarmente** chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie particolari di **dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1**, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento **che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.**

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri **nelle seguenti materie:**

- a) **accesso a documenti amministrativi e accesso civico;**
- b) **tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,**

consenso e uso del linguaggio vi è l'interessante approfondimento del gruppo europeo ([LINK](#)).

Art. 2 sexies comma 1: Questa disposizione regola nello specifico i trattamenti dei dati personali *“che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”* **effettuati per motivi di interesse pubblico.** Occorre una legge o un regolamento ma non generici. La disposizione deve prevedere una serie di elementi (altrimenti non è legittimante al trattamento):

- **i tipi di dati che possono essere trattati**
- **le operazioni eseguibili**
- **il motivo di interesse pubblico rilevante**
- **le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**

Difficile se non impossibile trovare una disposizione così puntuale (almeno nelle “vecchie norme”) quindi attenzione che il trattamento non può essere iniziato o mantenuto.

Art. 2 sexies comma 2: Il legislatore indica alcuni interessi pubblici rilevanti ma, attenzione **“fermo quanto previsto dal comma 1”**, quindi ferma restando la necessità di una norma (legge/regolamento) e di tutte le condizioni citate. Quindi non è sufficiente il compito di interesse pubblico o l'esercizio di un potere pubblico a trattare i dati previsti dalla disposizione.

L'elenco delle finalità “legittimanti” è considerevole per le Amministrazioni, quasi

nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita';

c) tenuta di **registri pubblici relativi a beni immobili o mobili**;

d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli **abilitati alla guida** e dell'archivio nazionale dei veicoli;

e) **cittadinanza, immigrazione**, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

f) **elettorato** attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

g) esercizio del **mandato degli organi rappresentativi**, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

h) svolgimento delle funzioni di **controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo** e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle **disposizioni in materia tributaria e doganale**;

l) **attivita' di controllo e ispettive**;

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di **benefici economici**, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;

onnicomprensivo.

n) conferimento di **onorificenze e ricompense**, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) **rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore**;

p) **obiezione di coscienza**;

q) **attivita' sanzionatorie** e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con **enti di culto**, confessioni religiose e comunita' religiose;

s) attivita' **socio-assistenziali** a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di **diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale**, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del **servizio sanitario nazionale** e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;

v) **programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria**, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei

rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, **farmacovigilanza**, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) **tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza**, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) **istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario**;

cc) trattamenti effettuati **a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica**, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di **rapporti di lavoro di qualunque tipo**, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 2-septies.

Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, **i dati genetici, biometrici e relativi alla salute**, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed **in conformita' alle misure di garanzia disposte dal Garante**, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 e' adottato **con cadenza almeno biennale** e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal **Comitato europeo per la protezione dei dati** e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'**evoluzione scientifica e tecnologica** nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla **libera circolazione** dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a **consultazione pubblica** per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) **contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;**

b) **profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;**

c) **modalita' per la comunicazione diretta**

Art. 2 septies comma 1-2: Il legislatore ha introdotto un procedimento "aggravato" per questi trattamenti di dati "super sensibili". Oltre alla legge ed alle condizioni citati occorre anche che il trattamento sia "regolamentato" dal Garante con proprio atto (da rinnovare ogni 2 anni) il quale deve uniformarsi ai lavori del Comitato Europeo GDPR ([link](#)).

Art. 2 septies comma 4-5: Il legislatore individua poi delle misure di garanzia su cui il Garante dovrà svolgere approfondimenti. Questi saranno tra i primi **provvedimenti di attuazione del Garante**. Il comma 5 suggerisce inoltre le misure di protezione, in gran parte già previste nel GDPR.

all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di **cifratura** e di **pseudonomizzazione**, le misure di **minimizzazione**, le specifiche modalita' per l'**accesso selettivo** ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate **sentito il Ministro della salute** che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il **consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato**, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' **ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti**

Commento di un utente: in merito al comma 6 di tale articolo volevo far presente che si parla di consenso "limitatamente" ai dati genetici come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, questo significa che il consenso, quando non è la base giuridica di un trattamento per gli altri dati in ambito sanitario, non viene più richiesto

Art. 2 septies comma 7: Si consente, in deroga ai limiti stringenti indicati nei commi precedenti, l'utilizzo di dati biometrici (impronte digitali, iride ecc..) per accedere ai luoghi di lavoro, ambienti o pc e ambienti informatici con alcune garanzie minime di protezione.

autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). - 1. **Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51**, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, **che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica**, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una **norma** di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano **garanzie appropriate** per i diritti e le libertà degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con **decreto del Ministro della giustizia**, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) **l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro** o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo

Art. 2 octies comma 1: Si regola il trattamento dei dati "giudiziari" facendo salva la disciplina del DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 ([link](#)) rinviando ad un Decreto del Ministero della Giustizia la definizione delle modalità di trattamento (accesso a casellario giudiziale, carichi pendenti ecc...)

Art. 2 octies comma 3: Si individuano una serie di casistiche per le quali è consentito il trattamento dei dati giudiziari (sempre però nel rispetto delle condizioni stringenti dei primi due commi) e, come vedete al comma 4, nel rispetto delle garanzie previste dalle norme di settore e/o dal decreto del Ministero.

2, lettera b), e 88 del regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di **mediazione finalizzata alla conciliazione** delle controversie civili e commerciali;

c) **la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità**, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilità in relazione a **sinistri o eventi attinenti alla vita umana**, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) **l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria**;

f) **l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi**, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) **l'esecuzione di investigazioni** o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di **comunicazioni e informazioni antimafia** o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di **idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto**, in

adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di **attribuzione del rating di legalità delle imprese** ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, **tali garanzie sono previste con il decreto** di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste dall'**articolo 2-sexies**.

6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla

Art. 2 novies comma 1: Norme speciali per l' "alta politica"

Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale).

- 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.

Art. 2-decies (Inutilizzabilita' dei dati). - 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.

Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) - **Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato).** - 1. I diritti di cui agli articoli

da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di **riciclaggio**;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle **vittime di richieste estorsive**;

c) all'attivita' di **Commissioni parlamentari d'inchiesta** istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa

Art. 2 decies comma 1: Si prevede il principio della inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina “rilevante” in materia di trattamento. L’aggiunta dell’aggettivo rilevante potrebbe far ritenere che non ogni minima violazione porti alla inutilizzabilità, ma solo per quelle violazioni “non di particolare tenuità” (vedi come richiamo DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 - [LINK](#)). Il comma fa salvo il nuovo «Art. 160-bis (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). - 1. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.» che rinvia alla disciplina processuale per l’inutilizzabilità nel processo dei trattamenti illeciti..

Art. 2 undecies: Si tratta di una disciplina limitativa nei confronti degli interessati circa la possibilità di esercitare i diritti GDPR a fronte della prevalenza di altri interessi, pubblici o privati. In presenza di esigenze di riservatezza o segretezza i diritti possono essere:

- ritardati (è l’istituto del cosiddetto “differimento”)
- limitati (si concedono entro limiti specifici)
- esclusi (si nega ad es. accesso, cancellazione ecc...)

disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla **politica monetaria e valutaria**, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';

e) allo svolgimento delle **investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria**;

f) alla riservatezza **dell'identita' del dipendente che segnala** ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere **ritardato, limitato o escluso** con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, **i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante** con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante

informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). -

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere **ritardati, limitati o esclusi**, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per

Art. 2 duodecies: Il legislatore detta una disciplina particolare (limitativa) per l'esercizio dei diritti in ambito di trattamenti per ragioni di giustizia.

Ricordo la **"Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio" ([link](#)) attuata con il **DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. (18G00080) (GU Serie Generale n.119 del 24-05-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2018 ([link](#))". Rilevante in materia anche il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15** "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040) (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2018" ([link](#))

ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.

Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone

decedute). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai **dati personali concernenti persone decedute** possono essere esercitati da **chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.**

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, **l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.**

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, **il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi**

Art. 2 terdecies: Si tratta di una delle disposizioni più criticate anche a livello comunitario soprattutto dal Garante Europeo che *“Ritiene che questa disposizione presenti «una formulazione fragorosamente umoristica, non degna di essere inserita in un decreto legislativo quantomeno nella sua attuale stesura. Mi riferisco con sarcasmo al riferimento alla possibilità di modificare la volontà delle persone decedute, o a quella di esercitarne i diritti».”* ([Link](#))

In estrema sintesi questa disposizione consente:

- ad amici, familiari ed altri soggetti che possano dimostrare un rapporto con il “morto” di esercitare i suoi diritti (oblio, cancellazione, rettifica, accesso anche su delega ... come già avviene sui social Google, Facebook ecc... dove è possibile prevedere tale soluzione tecnologica);
- al “morituro” di dichiarare che intende vietare l'esercizio dei diritti da parte di terzi (una sorta di “testamento in negativo”

Recentemente la giustizia tedesca ha riconosciuto il diritto dei genitori di accedere al profilo social del figlio deceduto ([link](#)) e questa norma è stata inserita per regolamentare tali fattispecie.

dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento) - **Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati).**

- 1. Il **titolare** o il **responsabile** del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e **nell'ambito del proprio assetto organizzativo**, che **specifici compiti e funzioni** connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a **persone fisiche, espressamente designate**, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per **autorizzare** al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** che possono presentare **rischi elevati** ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il **Garante** può, sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con **provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio**, prescrivere **misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato**, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). - 1. Il **responsabile della protezione dati** è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del

Art. 2 quaterdecies: La disposizione disciplina la figura del cosiddetto **“DESIGNATO”** o **“AUTORIZZATO”** che è la persona fisica (quindi mai una persona giuridica) dipendente a vario titolo (socio, lavoratore indeterminato, determinato, collaboratore ecc...) del titolare e/o del responsabile purchè sia inserito nell'organizzazione, a cui attribuire “specifici compiti e funzioni” rispetto ad uno o più trattamenti.

Si tratta della figura che nella versione precedente era indicato come **“INCARICATO”**. Come si individuano questi soggetti:

- occorre accertarsi che siano soggetti che rientrino nell'organizzazione (altrimenti devono intendersi come “responsabili esterni”
- in base al GDPR il “designato” deve essere adeguatamente istruito sui trattamenti e sulla normativa generale (GDPR e Codice e specifica dei trattamenti da effettuare)
- la scelta su come “autorizzare” il trattamento rientra nella autonomia del titolare/responsabile che potrà scegliere l'atto formale di nomina, il rinvio al contratto individuale di lavoro, stipula di atto bilaterale a parte ecc...
- l'autorizzazione può essere generale (ti autorizzo a fare tutto), generale con limitazioni (ti autorizzo a fare tutto tranne) o limitata (ti autorizzo a fare solo questo)

Art. 2 quinquiesdecies: Questo articolo disciplina la potestà “normativa” del Garante privacy che può dettare misure volte a tutelare i diritti dell'interessato a fronte di trattamenti effettuati, pur nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico, laddove vi siano rischi, anche potenziali per gli interessati.

Art. 2 sexiesdecies: La norma assoggetta anche l'autorità giudiziaria all'obbligo di designazione del DPO

<p>Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più categorie di trattamenti.».</p>	<p>Art. 2 septiesdecies: La norma individua in Accredia (link) l'Ente titolato a gestire il sistema della certificazione (artt. 43 e seguenti del GDPR) prevedendo la possibilità che il Garante si sostituisca a detto soggetto nel caso in cui “ne contesti” l'efficacia</p>
<p>Capo III Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>	
<p>Art. 3 - Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonche' disposizioni</p>	<p>Art. 45-bis: L'art. 6 paragrafo 2 del GDPR prevede “2. <i>Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX</i>”. L'art. 23 del GDPR prevede poi delle misure “nazionali” a salvaguardia di interessi superiori. Il titolo =.1 introdotto dal Codice ha lo scopo di disciplinare a livello nazionale questa specificità. Quindi in questo settore è lo stesso GDPR che “delega” o “autorizza” gli Stati ad intervenire. La norma</p>

per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento».

2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del titolo I, e' inserito il seguente:

«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - **Art. 45-bis (Base giuridica)**. - 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;

b) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«**La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale.**»;

c) all'articolo 52:

1) al comma 1, le parole: «per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,» sono soppresse;

2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

estende la tutela penale alle violazioni dell'art. 50 del Codice (Art. 50. Notizie o immagini relative a minori).

L'art. 52 comma 1 è così modificato "1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento".

Art. 50 comma 2: Aggiornamento "formale" in cui si richiamano le disposizioni del Codice degli appalti al posto della vecchia Merloni.

Art. 4 - Modifiche alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa)**. - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7

Art. 58: Viene riscritta la disciplina del trattamento per fini di sicurezza nazionale e difesa. Il legislatore rinvia a successivi regolamenti per la disciplina di dettaglio.

della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Con uno o piu' **regolamenti** sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o piu' **regolamenti** adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di

<p>difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».</p>	
<p>Art. 5 - Modifiche alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 59:</p> <p>1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»;</p> <p>2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse;</p> <p>3) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;</p> <p>b) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'</p>	<p>Art. 59: Articolo dedicato all'accesso ai documenti viene esteso all'accesso civico e aggiustato formalmente. Si rinvia inoltre alla disciplina del Dlgs 33/2013 (decreto trasparenza) quale norma speciale che disciplina la materia. Quindi le norme sulla TRASPARENZA prevalgono sulle disposizioni del Codice (ed indirettamente del GDPR)</p> <p>Art. 60: La norma vorrebbe disciplinare i rapporti fra ACCESSO e tutela di "DATI SENSIBILI" in pratica dettando una disposizione di principio senza elementi "pratici". Si concede l'accesso se il diritto che ne è alla base è almeno pari al diritto alla riservatezza. Si ma come?</p>

<p>fondamentale.»;</p> <p>c) all'articolo 61:</p> <p>1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole deontologiche»;</p> <p>2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.</p> <p>2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.».</p>	<p>Art. 61: Si riprendono le disposizioni iniziali sulla approvazione di “regole deontologiche” relative al trattamento di dati particolari. Il comma 2 prevede una parziale deroga per la realizzazione di applicativi di scambio informazioni inerenti “albi professionali” all’interno dei quali potranno esservi anche dati particolari, soprattutto quelli inerenti provvedimenti “interdittivi” (sospensione, radiazione, ecc...) comunque diversi dai dati ex sensibili.</p>
<p>Art. 6 - Modifiche alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 75: Siamo nel settore sanitario e sono dettate disposizioni particolari sia per quanto riguarda le “regole di trattamento” che per quanto attiene alle modalità particolari o</p>

«**Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario).** - 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»;

b) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»;

c) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 77 (Modalità particolari).** - 1. Le disposizioni del presente titolo individuano **modalità particolari** utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) **per informare** l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;

d) all'**articolo 78**:

1) alla rubrica la parola «Informativa» e' sostituita dalla seguente: «Informazioni»;

2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;

3) al comma 2, le parole «L'informativa può essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti:

deroghe rispetto all'ordinaria disciplina (comprese le modalità per dare informazioni agli utenti/interessati).

Riporto il testo dell'art. 78 modificato in varie parti (evidenziate in grassetto)

Art. 78. Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra

1. *Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati **negli articoli 13 e 14 del Regolamento.***

2. **Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di **diagnosi, assistenza e terapia sanitaria**, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.**

3. **Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.**

4. **Le informazioni**, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, **riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:** a) *sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;* b) *fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;* c) *può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;* d) *fornisce farmaci prescritti;* e) *comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.*

5. **Le informazioni rese ai sensi del presente articolo evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:** a) **per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;** b) *nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;* c) *per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.* c-bis) *ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;* c-ter) *ai fini dei*

«diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»;

4) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;

5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e' sostituita dalla seguente «riguardano»;

6) al comma 5:

6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»;

6.2. la parola «evidenzia» e' sostituita dalla seguente: «evidenziano»;

6.3. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;»;

6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

e) all'articolo 79:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le

sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riporto il testo dell'art. 79 modificato in varie parti (evidenziate i grassetto)

Art. 79. Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.

strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»;

3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»;

4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all'articolo 78»;

5) al comma 4, la parola «semplificate» è sostituita dalla seguente «particolari»;

f) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire **un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati**, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti **servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.**

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei **cartelli** ed **avvisi** agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non

2. *Nei casi di cui al comma 1 **la struttura o le sue articolazioni** annotano l'avvenuta **informazione** con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.*

3. *Le modalità **particolari di cui all'articolo 78** possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.*

4. *Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità **particolari** possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.*

Art. 80: è completamente riscritto e prevede una ulteriore deroga a favore di STRUTTURE PUBBLICHE che possono ricorrere a:

- una unica informativa per più trattamenti
- cartellonistica e avvisi all'utenza

Riporto il testo dell'art. 82 modificato in varie parti (evidenziate in grassetto)

Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

richiedono il consenso degli interessati.»;

g) all'**articolo 82**:

1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;

2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresì essere rese», e la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;»;

3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall'acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»;

4) al comma 4, le parole «l'informativa è fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state fornite in precedenza»;

h) dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:

«**Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali)**. - 1. Per le prescrizioni di medicinali, **laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato**, si adottano

1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato; b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza.

Art. 89-bis: Disposizioni speciali per la “ricetta elettronica”. Ricordiamo che la ricetta medica elettronica ([link](#)) e quella veterinaria attiva dal 1/12/2018 ([link](#)).

Riporto il testo dell'art. 92 modificato in varie parti (evidenziate in grassetto)

<p>cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.»;</p> <p>i) all'articolo 92:</p> <p>1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;</p> <p>2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;</p> <p>3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.</p>	<p>Art. 92. Cartelle cliniche</p> <p><i>1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.</i></p> <p><i>2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.</i></p>
<p>Art. 7 - Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del</p>	<p>Art. 96: La norma disciplina il trattamento dei dati degli studenti (di scuole pubbliche e private) prevedendo:</p>

<p>sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.</p> <p>2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.».</p>	<ol style="list-style-type: none">1) SU RICHIESTA (concetto tecnicamente diverso dal “consenso al trattamento) la possibilità di diffondere i dati per agevolare la ricerca di lavoro o occasioni formative2) SENZA CONSENSO la possibilità di mantenere il sistema di pubblicazione degli esiti degli esami mediante affissione (nonchè il rilascio di certificazioni)(. Questa era una delle principali problematiche introdotte dal GDPR
<p>Art. 8 - Modifiche alla parte II, titolo VII del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)»;</p> <p>b) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: «Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di</p>	<p>Art. 97: La finalità di archiviazione è una delle novità più rilevanti del GDPR (art. 89) consentendo il mantenimento dei dati oltre il termine massimo di conservazione (altro</p>

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.»;

c) l'articolo 99 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 99 (Durata del trattamento)**. - 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato **anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati**.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere **conservati o ceduti ad altro titolare** i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;

d) all'**articolo 100**:

1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento»;

2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»;

3) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche.»;

e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;

f) all'**articolo 101**:

1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono

tema a cui è strettamente collegato).

Art. 99: L'articolo chiarisce che, una volta esaurita la finalità o la condizione di liceità del trattamento (es. revoca del consenso) è ammessa la conservazioone dei dati (non l'ulteriore trattamento!) a determinate condizioni a cui il Codice rinvia (art. 89 del GDPR): *Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.*

Art. 100 e art. 101 sono conseguentemente modificati introducendo i riferimenti al GDPR.

sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5 del regolamento»;

2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;

g) all'**articolo 102**:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)»;

2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

3.1 l'alinnea e' sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:»;

3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del Regolamento»;

3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;

h) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)**. - 1. La consultazione dei documenti conservati

Art. 103 conferma la disciplina speciale del Dlgs 42/2004 ([link](#)) per la consultazione dei dati in archivi

negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.»;

i) la rubrica del Capo III e' sostituita dalla seguente:

«Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;

l) all'articolo 104:

1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»;

2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;

m) all'articolo 105:

1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»;

2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l'informativa all'interessato puo' essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato possono essere date»;

4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o

di ricerca scientifica», le parole «l'informativa all'interessato non e' dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:

«dalle regole deontologiche»;

n) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:

«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). - 1. Il Garante

promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi

Art. 106 contiene il rinvio alle norme deontologiche speciali (sempre per le finalità di ricerca scientifica o statistica) da adottare a cura del Garante.

da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e

all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;

o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).**

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, **il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate**, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;

p) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 108 (Sistema statistico nazionale).** - 1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle **regole deontologiche** di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal **decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto

Art. 107: Si prevede una forma di acquisizione semplificata del consenso (quindi con minori garanzie rispetto a quelle previste in via generale dal GDPR). Anche in questo caso le modalità saranno definite dalle regole deontologiche (pertanto, fino alla loro approvazione, valgono le disposizioni del GDPR)

Art. 108: Si conferma la disciplina speciale relativa al SISTAN di cui al dlgs 322/1989 ([link](#)) integrata con le regole deontologiche del Garante

legislativo n. 322 del 1989.»;

q) all'**articolo 109**, comma 1, le parole «della statistica, sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica, sentiti i Ministri»;

r) l'**articolo 110** e' sostituito dal seguente:

«**Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)**. - 1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, **non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea** in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed e' **condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto** ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e' inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta **impossibile o implica uno sforzo sproporzionato**, oppure rischia di rendere **impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca**. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di

Art. 110: Deroga alla necessità del consenso per fini di ricerca e limitazioni al diritto dell'interessato in merito ai dati già oggetto di trattamento.

cui al comma 1, **la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.»**;

s) l'articolo 110-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il **Garante** puo' **autorizzare** il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi

Art. 110-bis: Si prevede un potere di autorizzazione speciale da parte del Garante per il trattamento di dati comuni e particolari quando ciò sia utile alla ricerca e sia difficile o impossibile procedere con gli strumenti ordinari del GDPR.

<p>per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».</p>	
<p>Art. 9 - Modifiche alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro»;</p> <p>b) l'articolo 111 e' sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del</p>	<p>Art. 111: In materia di trattamenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, viste le criticità del consenso libero ed informato (vi segnalo questa lettura del Gruppo Europeo), si rinvia alle regole deontologiche adottate dal Garante.</p>

rapporto di lavoro per le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.»;

c) dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:

«**Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum)**. - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula **spontaneamente trasmessi** dagli interessati **al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro**, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.

d) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;

e) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»

f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

g) la rubrica dell'articolo 114 è sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»;

h) all'articolo 115:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»;

2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;

i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».

Art. 111 bis: Contiene una disposizione di semplificazione nel caso di trattamento dei dati contenuti in curricula spontaneamente inviati dall'interessato (anche se privi del consenso al trattamento).

La norma contiene tuttavia due criticità:

- 1) si applica solo a seguito di trasmissione “spontanea” del curriculum (quindi è da escludersi nel caso di form o inviti, anche generici, contenuti in siti e pagine informative)
- 2) riguarda la trasmissione finalizzata alla instaurazione di un “rapporto di lavoro” (che, se intesa in senso tecnico, esclude tutti gli invii per collaborazioni “esterne” o per finalità di mera presentazione)

<p>Art. 10 - Modifiche alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»;b) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Assicurazioni»;c) all'articolo 120:<ul style="list-style-type: none">1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo (ISVAP)» sono soppresse;2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».	<p>Aggiustamenti formali</p>
<p>Art. 11 - Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'articolo 121:<ul style="list-style-type: none">1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e definizioni)»;2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:<ul style="list-style-type: none">a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti	<p>Art. 121-132-bis: vengono aggiornate le definizioni (valide per tutto il titolo dedicato alle “comunicazioni elettroniche”) concernenti il trattamento da parte degli operatori di call center, elettronici ecc... e sono aggiornati alcuni articoli con modifiche prevalentemente formali.</p>

tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) **«chiamata»**, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) **«reti di comunicazione elettronica»**, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) **«rete pubblica di comunicazioni»**, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) **«servizio di comunicazione elettronica»**, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di

trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) «**contraente**», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «**utente**», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «**dati relativi al traffico**», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «**dati relativi all'ubicazione**», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «**servizio a valore aggiunto**», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «**posta elettronica**», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a

che il ricevente non ne ha preso conoscenza.»;

b) all'**articolo 122**, comma 1, dopo la parola «con» e' soppressa la parola «le» e le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono soppresse;

c) all'**articolo 123**:

1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»;

2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»;

d) all'**articolo 125**, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

e) all'**articolo 126**, comma 4, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona autorizzata»;

f) l'articolo 129 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 129 (Elenchi dei contraenti)**. - 1. Il **Garante** individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le **modalita' di inserimento e di**

successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;

g) all'articolo 130:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;

2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo» sono soppresse;

3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;

4) al comma 3-ter:

4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale»;

4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;

6) al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;

7) al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 58 del Regolamento»;

h) all'**articolo 131**, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Informazioni a contraenti e utenti)»;

i) all'**articolo 132**:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;

2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita' di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche' a:» a «d)» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ad»;

3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.»;

l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:

«**Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento).** - 1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, **misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.**

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano **accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.**

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il

Art. 132-ter: Articolo nuovo che richiama l'obbligo di misure tecniche ed organizzative di sicurezza nel trattamento dei dati. In particolare si vuole garantire l'accesso alla ENORME banca dati dei clienti soltanto da parte di chi è autorizzato al trattamento (es. operatore di call center che sta avendo una conversazione con il soggetto). La norma impone una collaborazione fra il titolare del trattamento e l'eventuale gestore della rete (telefonica, telematica ecc..) su cui opera lo stesso per garantire adeguate misure di sicurezza. In caso di disaccordo è prevista una procedura di definizione della controversia alla AGCom ([link](#)).

fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure **congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni**. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

«**Art. 132-quater (Informazioni sui rischi)**. - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.».

Art. 132-quater: Norme volte a regolamentare le informazioni da rendere agli abbonati e utenti con particolare riferimento alla differente tipologia (adulti, anziani, giovani ecc..)

Art. 12 - Modifiche alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Giornalismo, liberta' di informazione e di espressione»;

b) all'**articolo 136**, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 85 del

Si tratta del titolo dedicato al trattamento dei dati nell'ambito delle attività di giornalismo e libertà di espressione. Molte disposizioni sono confermate o riadattate alla terminologia del GDPR.

Regolamento.»;

2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e' soppressa, dopo la parola diffusione e' inserita la parola «anche» e le parole «nell'espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espressione accademica, artistica e letteraria»;

c) l'articolo 137 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 137 (Disposizioni applicabili)**. - 1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;

d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;

e) la rubrica del Capo II e' sostituita dalla seguente:
«Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero»;

f) l'articolo 139 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche)**. - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.

<p>Capo IV Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>	
<p>Art. 13 - Modifiche alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) prima del Capo I e' inserito il seguente: «Capo 0.I (Alternativita' delle forme di tutela) - Art.140-bis (Forme alternative di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.</p> <p>2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.</p> <p>3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;</p> <p>b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono soppresse;</p> <p>c) l'articolo 141 e' sostituito dal seguente: «Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.»;</p> <p>d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II -</p>	<p>Viene riscritta la parte relativa alla tutela (ricorsi amministrativi e giurisdizionali) per adeguarla alle nuove previsioni del GDPR che disciplinano la materia negli articoli 77-81</p> <p><i>Articolo 77 - Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo</i></p> <p>1. <i>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.</i></p> <p>2. <i>L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.</i></p> <p><i>Articolo 78 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo</i></p> <p>1. <i>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.</i></p> <p>2. <i>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.</i></p> <p>3. <i>Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.</i></p> <p>4. <i>Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.</i></p> <p><i>Articolo 79 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento</i></p> <p>1. <i>Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.</i></p> <p>2. <i>Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità</i></p>

Tutela amministrativa» sono soppresse;

e) l'articolo 142 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 142 (Proposizione del reclamo)**. - 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il Garante predispose un **modello per il reclamo**, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

5. Il **Garante disciplina con proprio regolamento** il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;

f) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:

«**Art. 143 (Decisione del reclamo)**. - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i

giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 80 - Rappresentanza degli interessati

1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Articolo 81 - Sospensione delle azioni

1. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Vedi il [modello](#) con cui presentare reclamo ed il [regolamento](#) del Garante.

provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. **I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili** per il numero o per la complessità degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo **entro nove mesi** dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso **entro dodici mesi**. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152.»;

g) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio.»;

h) all'**articolo 152**, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'**autorità giudiziaria ordinaria**.».

Art. 144: Mentre per il reclamo occorre dimostrare un interesse qualificato, per la segnalazione non vi sono requisiti soggettivi ed il Garante può procedere anche d'ufficio (anche sulla base di eventuali segnalazioni anonime).

Art. 152: La materia del GDPR e del Codice è di competenza del giudice ordinario. Ciò rileva anche ai fini dell'indicazione da inserire nelle informative e comunicazioni nei confronti dell'interessato (anche al fine di evitare equivoci con l'indicazione contenuta nei provvedimenti amministrativi “avverso il presente atto”)

Art. 14. Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità di controllo indipendente»;

b) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). -

1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività

Artt. 153 e ss.: Si tratta di disposizioni organizzative e sulle competenze dell'Autorità Garante. Per ulteriori dettagli si veda il [link](#).

professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere

o interPELLI.»;

c) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:

- a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
- b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;
- c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;
- d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
- g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e

svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che

stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della

convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.

4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.»;

d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:

«Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

L'art. 154-bis riassume i poteri dell'Autorità indipendente "Garante per la protezione dei dati" che vanno dalla regolamentazione soft e hard (linee guida, regole deontologiche) anche diversificate per favorire gli adempimenti delle piccole e medie imprese, all'attività di studio e istruttoria al potere di agire direttamente in giudizio sostituendosi all'interessato.

a) **adottare linee guida di indirizzo** riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;

b) **approvare le regole deontologiche** di cui all'articolo 2-quater .

2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie **riunioni**, o essere invitato alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), **modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento**.

Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). - 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio **nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento** in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 154-ter: è una norma importante che consente al Garante di agire al posto dell'interessato nei confronti (soprattutto) dei big dell'informatica e delle telecomunicazioni suppiendo al gap economico e conoscitivo che potrebbe avere un utente finale dei servizi di massa.

2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;
e) all'articolo 155, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Ufficio del Garante)»;

f) l'articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di centosessantadue unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito

del personale di ruolo delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.

Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'80 per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non

superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della

gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;

g) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). - 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante **può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi** di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.»;

h) l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante può disporre **accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni** comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, **se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa**

Art. 157: Si tratta forse del principale potere riconosciuto al Garante al fine di acquisire informazioni utili per le proprie istruttorie.

Da notare che la richiesta di informazioni può riguardare TUTTI (compreso interessato e terzi)

Art. 158: Al fine di acquisire le informazioni necessarie è riconosciuto un POTERE ISPETTIVO sia nei luoghi di lavoro fisici o virtuali che presso le private dimore (previo assenso o autorizzazione del giudice).

autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;

i) all'articolo 159:

1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete»;

2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies»;

3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;

l) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

«Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, **il Garante indica al titolare o al**

Art. 160: Si descrive il “modus operandi” del Garante per i trattamenti delicati inerenti la sicurezza nazionale e la difesa. Il Garante, per prima cosa, se riscontra una irregolarità, invita il titolare o il responsabile a provvedere per conformarsi alla normativa. Il primo intervento dunque NON è repressivo, ma “positivo”.

responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».

m) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

«Art. 160-bis (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento).

- 1. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali

Art. 160-bis: mentre per i trattamenti illeciti extra-processo vige il principio della inutilizzabilità assoluta (almeno così sembra dalla lettura dell'Art. 2-decies (Inutilizzabilità dei dati). - 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis”) nel processo si rinvia alle norme processuali (che potrebbero ammettere deroghe. Es. i trattamenti da parte delle forze dell'ordine).

<p>non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.».</p>	
<p>Art. 15. Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 166 è sostituito dal seguente: «Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.</p> <p>2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124,</p>	<p>Qui di seguito una delle parti più rilevanti nell'ambito del meccanismo SANZIONATORIO per le violazioni al GDPR ed al Codice. Ribadiamo che le disposizioni entrano in vigore il 19 settembre 2018 (data di discriminazione fra le procedure previgenti e quelle nuove qui di seguito descritte).</p> <p>Art. 166: Il procedimento di applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di conformazione è mutuato dalla L. 689/1981 (legge generale sul procedimento sanzionatorio pecuniario) ed opera così:</p> <ul style="list-style-type: none">- ACCERTAMENTO a seguito di reclamo o istruttoria d'ufficio- CONTESTAZIONE mediante verbale- - SCRITTI DIFENSIVI e AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO da richiedere entro 30 giorni- PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (50% della sanzione) per estinguere il procedimento a condizione che vi sia stato adeguamento (criticità che potrebbe portare alla non efficacia della "oblazione")- in mancanza di pagamento si procede alla definizione della SANZIONE PRINCIPALE (pecuniaria) ed ACCESSORIA (pubblicazione del provvedimento) <p>Il Garante adotta un regolamento per disciplinare la procedura.</p>

125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad **irrogare le sanzioni** di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, **a seguito di reclamo** ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di **attività istruttoria d'iniziativa del Garante**, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 5 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, **avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni**, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 10, **salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalità del provvedimento da adottare**.

6. Entro **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore può inviare al Garante

scritti difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, **gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689**; nei medesimi casi può essere applicata la **sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto**, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, **il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.**

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del **Regolamento**, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il **Garante** definisce le modalità del **procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni** di cui al comma 4 ed i relativi termini, in conformità ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si

applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».

b) l'articolo 167 è sostituito dal seguente:

«**Art. 167 (Trattamento illecito di dati)**. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque**, al fine di trarre per sé o per altri **profitto ovvero di arrecare danno** all'interessato, operando **in violazione** di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca **nocumento** all'interessato, è punito con la reclusione **da sei mesi a un anno e sei mesi**.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri **profitto ovvero di arrecare danno** all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in **violazione** delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca **nocumento** all'interessato, è punito con la reclusione **da uno a tre anni**.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui

Art. 167 comma 1: Fattispecie penale applicabile (per la violazione dei “dati comuni”) su tre presupposti: 1) profitto/danno; 2) dalla violazione privacy; 3) creando “nocumento” alla vittima.

Art. 167 comma 2: Fattispecie penale applicabile (per la violazione dei “dato ex sensibili”) su tre presupposti: 1) profitto/danno; 2) dalla violazione privacy; 3) creando “nocumento” alla vittima.

emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.»;

c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:

«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.».

«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque**, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno,

Art. 167-ter comma 1: Fattispecie penale applicabile (per la violazione dei “dati comuni”) su tre presupposti: 1) profitto/danno; 2) mezzi fraudolenti; 3) acquisizione di archivio automatizzato con dati su larga scala.

acquisisce con **mezzi fraudolenti** un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di **trattamento su larga scala** è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.»;

d) l'articolo 168 è sostituito dal seguente:

«Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente** notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque **intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.**»;

e) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1. Chiunque, **essendovi tenuto, non osserva** il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;

f) l'articolo 171 è sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli

Art. 168 comma 1: Si tratta di una delle fattispecie più importanti, che riguardano tutti i soggetti (titolare, responsabile, designato, interessato, terzi) applicabile su due presupposti: 1) vi è una indagine del Garante (anche se non è stato formalmente avviato il procedimento); 2) vengono rese dichiarazioni false. La fattispecie non prevede l'equivalente "omissivo" che sembra punito dal comma 2.

Art. 168 comma 2: Si tratta di altra fattispecie importante, che riguarda tutti i soggetti (titolare, responsabile, designato, interessato, terzi) applicabile su tre presupposti: 1) vi è una indagine del Garante (anche se non è stato formalmente avviato il procedimento); 2) dolo specifico; 3) si turba il procedimento (con azioni o omissioni).

Art. 170: Si tratta della violazione ai provvedimenti puntuali o generali del Garanti (quindi anche a linee guida, regole deontologiche ecc....).

<p>articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.»;</p> <p>g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».</p>	
<p>Art. 16. Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p> <p>1. L'allegato A è ridenominato: «Regole deontologiche».</p>	
<p>Capo V - Disposizioni processuali</p> <p>Art. 17. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150</p> <p>1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). - 1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.</p> <p>2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.</p> <p>3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a</p>	<p>In questa parte si procede all'aggiornamento di disposizioni “extra-codice”, cioè riguardanti altre norme o leggi speciali.</p>

seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.

5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.

6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

<p>9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.</p> <p>10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.».</p>	
<p>Capo VI - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie</p> <p>Art. 18. Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali</p> <p>1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del</p>	<p>Disposizione sulle sanzioni che prevede misure di DEROGA alla disciplina ordinaria sul “pagamento in misura ridotta” contenuta nell'art. 16 della L. 689/1981 e che prevede “ <i>E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi l'articolo 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione</i>”.</p> <p>La deroga riguarda alcune violazioni relative a procedimenti in corso alla data di</p>

<p>procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.</p> <p>3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.</p> <p>4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.</p> <p>5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>applicazione del GDPR (25 maggio 2018, quindi non al 19 settembre, data di entrata in vigore delle modifiche al Codice). Questo conferma, con ragionamento a contrario, che per il legislatore la disciplina sanzionatoria era comunque applicabile già dal 25 maggio. Il PMR è ammesso entro 90 giorni dal 19 settembre. Dopo tale data il sistema va a regime ed il pagamento in misura ridotta sarà quello del Codice (50% della sanzione applicata).</p>
<p>Art. 19. Trattazione di affari progressi</p>	<p>Disciplina transitoria per “ripulire la scrivania del Garante”. ATTENZIONE: si tratta di una norma che non confluisce nel CODICE ma che rimane nel Digs 101/2018.</p>

1. **Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana dell'avviso di cui al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali **motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data.**
2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei dati personali ha già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo è a conoscenza, anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza è in corso un procedimento penale.
3. **Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2** mediante avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, **i relativi procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.**
5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.

In pratica entro 60 giorni dal 4 settembre 2018 chiunque ha un reclamo pendente o ha sottoposto una istanza al Garante qualora non comunichi di mantenere un interesse alla trattazione, decadrà e i relativi procedimenti si interromperanno (improcedibilità). Ciò per consentire al garante di “fare pulito” entro una data certa fra lo “storico” (cioè trattazioni per le quali si applicava il vecchio regime) ed il “corrente”

<p>Art. 20. Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto</p> <p>1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongono all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;</p> <p>b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato.</p> <p>3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4.</p>	<p><i>ATTENZIONE: si tratta di una norma che non confluisce nel CODICE ma che rimane nel Dlgs 101/2018.</i></p> <p>Tutti i CODICI DI DEONTOLOGIA previsti nell'allegato A al Dlgs 196/2003 rimangono in vigore dopo il decreto correttivo ma i codici A.5 e A.7 solo a determinate condizioni (con una procedura di “conferma” che potrebbe durare 1 anno, mentre gli altri fino alla approvazione delle regole deontologiche del Garante.</p> <p>Allegato A - Codici di deontologia</p> <p>A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)</p> <p>A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)</p> <p>A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale. (Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002, n. 230)</p> <p>A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190, Supplemento Ordinario, n. 141)</p> <p>A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti</p>

<p>4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.</p> <p>5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalità di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.</p>	<p>(Deliberazione n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)</p> <p>A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Deliberazione n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275)</p> <p>A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (Deliberazione n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238)</p>
<p>Art. 21. Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali</p> <p>1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma è adottato entro</p>	<p>Il legislatore obbliga il Garante a rivedere (entro metà dicembre) le AUTORIZZAZIONI GENERALI relative a questi trattamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;</i>- <i>il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;</i>- <i>Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.</i> <p>Ricordiamo che alcune autorizzazioni generali sono state già prorogate con Provvedimento del 19 luglio 2018 (link).</p>

<p>sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione pubblica.</p> <p>2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui al comma 1.</p> <p>3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.</p> <p>4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate con il provvedimento di cui al comma 1.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.</p>	<p>Le norme incompatibili cesseranno di produrre effetti dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento.</p> <p>ATTENZIONE: le autorizzazioni generali relative a trattamenti DIVERSI da quelli sopra indicati cesseranno di produrre effetti già decorsi 90 giorni dal 4 settembre 2018.</p> <p>Si prevede una specifica fattispecie sanzionatoria per la violazione delle autorizzazioni generali del presente articolo e del futuro provvedimento generale (ATTENZIONE: si tratta di disciplina sanzionatoria per il solo regime transitorio, mentre i provvedimenti a regime del garante sono sanzionati penalmente ed in via amministrativa secondo la disciplina ordinaria). Per questo motivo la presente disposizione rimane fuori dal Codice</p>
<p>Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali</p>	<p>L'art. 22 ribadisce, con formula di carattere generale che:</p> <p>1) il Codice (Dlgs 196/2003) e relative modificazioni sono "sotto-ordinati" rispetto alla</p>

1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale **si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri** ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.

3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, **i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.**

4. A decorrere dal 25 maggio 2018, **i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili** con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.

5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022 e 1023 dell'**articolo 1 della legge 27 dicembre**

normativa comunitaria (GDPR in primis)

- 2) che laddove le norme nazionali diano luogo ad interpretazione “dubbia”, si devono INTERPRETARE alla luce dei principi e delle disposizioni del GDPR
- 3) in modo “sibillino” ma puntuale si enfatizza la necessità che le interpretazioni date non costituiscano un “blocco” alla libera circolazione dei dati (tradotto. OK alla tutela dei diritti ... ma i dati vanno trattati e le banche dati devono circolare per fornire servizi e quindi indirettamente tutelare altri diritti dei cittadini!)

Questa disposizione consente di continuare i trattamenti dell'art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) anche in assenza delle condizioni della nuova normativa se sussiste una delle altre condizioni (in particolare “atti amministrativi generali” o verifica preliminare del garante).

Il comma 4 prevede una norma “retroattiva” e “ultrattiva” facendo salvi tutti i provvedimenti del garante “**IN QUANTO COMPATIBILI**” sia con le disposizioni del GDPR che con quelle del presente decreto (dando per scontato che lo siano rispetto alle altre disposizioni del Codice ed ad altre norme sopravvenute!!! il che non è necessariamente).

La disposizione prevede dunque un ruolo fondamentale dell'interprete che potrebbe “DISAPPLICARE” provvedimenti del Garante in quanto incompatibili con la disciplina

2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili.

7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «le modalità di restituzione» sono inserite le seguenti: «in forma aggregata».

8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nel suddetto articolo

comunitaria (e fin qui niente di strano) ma anche nazionale (sul punto vi sono le maggiori criticità). La norma potrebbe costituire un “appiglio legale” in caso di contestazione e ricorso per sostenere la non violazione dei provvedimenti del Garante in quanto disapplicabili, venendo meno quindi anche l'eventuale illiceità penale.

Si tratta di questa disposizione:

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive

37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.

10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.

11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato codice, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.

12. Sino alla data di entrata in vigore del **decreto del Ministro della giustizia** di cui all'articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, **da adottarsi entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 è consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con le**

finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Norma legittimante i trattamenti di dati da parte di privati se previsti per le Pubbliche Amministrazioni (importante sia per le partecipate ma anche per i “responsabili esterni” di trattamento).

Norma specifica per il segreto di Stato. Si riferisce a questa disposizione “4. *Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante*”.

Si tratta degli articoli 90 e seguenti, 55, 60, 75 e seguenti ed altre sparse qua e là nel Codice.

Sono fatti salvi i trattamenti di DATI GIUDIZIARI solo nell’ambito dei protocolli di legalità fra Ministero e Prefetture.

<p>Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.</p> <p>13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.</p> <p>14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»;</p> <p>b) al comma 10, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2».</p> <p>15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2».</p>	<p>Una delle disposizioni più enfatizzate sulla stampa alla vigilia della pubblicazione. Si è parlato di “sospensione” delle sanzioni, di clemenza del garante ... niente di tutto questo! E’ una mera indicazione di principio in base alla quale il Garante dovrà tener conto delle novità e della complessità del quadro normativo ... ma le sanzioni ci sono e rimangono quelle!</p>
<p>Art. 23. Disposizioni di coordinamento</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli</p>	<p>Piccoli ritocchi.</p>

<p>154 e 154-bis del medesimo codice; b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice; c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice; d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.</p>	
<p>Art. 24. Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione, sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.</p> <p>2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua</p>	<p>Regime transitorio sulle violazioni di norme prima penali ed ora amministrative</p>

<p>entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.</p> <p>3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.</p>	
<p>Art. 25. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa</p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.</p> <p>2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato</p>	<p>Regime transitorio sulle violazioni di norme prima penali ed ora amministrative</p>

risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Art. 26. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari ad **Euro 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al**

<p>2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Formula di stile, al limite dell'ironico, laddove si prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano adeguarsi al GDPR ed al decreto senza nuovi oneri finanziari, strumentali o senza nuovo personale. Ed il DPO? e l'aggiornamento dei software? e la privacy by design e default? e la formazione?</p>
<p>Art. 27. Abrogazioni</p> <p>1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:</p> <p>a) alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none">1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il titolo VII; <p>b) alla parte II:</p> <ul style="list-style-type: none">1) il capo I del titolo I;2) i capi III, IV e V del titolo IV;3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;4) il capo III del titolo V;5) gli articoli 87, 88 e 89;6) il capo V del titolo V;7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII; <p>c) alla parte III:</p>	<p>Molte delle disposizioni del Codice vengono abrogate (effetto spezzatino).</p>

<p>1) la sezione III del capo I del titolo I; 2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, 165 e 169; 3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179; 4) il capo II del titolo IV; 5) gli articoli 184 e 185; d) gli allegati B e C.</p>	
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	
<p>Dato a Roma, addì 10 agosto 2018</p> <p>MATTARELLA</p> <p>Conte, Presidente del Consiglio dei ministri</p> <p>Savona, Ministro per gli affari europei</p> <p>Bonafede, Ministro della giustizia</p> <p>Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione</p> <p>Moavero Milanesi, Ministro degli</p>	<p>Si ricorda che il Decreto è stato pubblicato nella GU n.205 del 4-9-2018</p> <p>Vigente al: 19-9-2018</p>

<p>affari esteri e della cooperazione internazionale</p> <p>Tria, Ministro dell'economia e delle finanze</p> <p>Di Maio, Ministro dello sviluppo economico</p> <p>Visto, il Guardasigilli: Bonafede</p>	
<p>COMMENTI ED APPROFONDIMENTI</p>	<p>Gruppo FB dedicato al GDPR e PA: https://www.facebook.com/groups/569951550054710/</p> <p>Gruppo FB GDPR in Italia: https://www.facebook.com/groups/gdpritalia/</p> <p>FORUM di approfondimento: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=172.0</p> <p>La protezione dei dati personali in Italia e in Europa - Collana di articoli a cura di Franco Pizzetti https://www.agendadigitale.eu/tag/dati-personali-italia-pizzetti/</p> <p>GDPR: giurisprudenza in materia di trattamento dei dati http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44850.0</p> <p>GDPR - VIDEO-APPROFONDIMENTI sul canale Youtube del dott. Simone Chiarelli http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44805.0</p> <p>MODULISTICA aggiornata al GDPR (scaricabile gratuitamente)</p>

<http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44768.0>

Sito ASMEL su DPO in rete

<https://www.dpoinrete.it/>

In G.U. il decreto di adeguamento al GDPR: i punti salienti della normativa

<http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/09/05/in-g-u-il-decreto-di-adeguamento-al-gdpr-i-punti-salienti-della-normativa>

Decreto Gdpr, le urgenze dopo l'uscita in Gazzetta Ufficiale

<https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/decreto-gdpr-le-urgenze-dopo-luscita-in-gazzetta-ufficiale/>